



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico QuadriPresidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carrieromembro designato dalla Banca d'Italia
- prof. avv. Giuseppe Contemembro designato dalla Banca d'Italia
- prof. avv. Nicola Rocco di Torrepadula membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- prof. avv. Giuseppe Guizzi membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

seduta del 11.12.2012

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del rifiuto opposto dall'intermediario ad una serie di clienti di applicare loro condizioni di maggior favore sul rapporto di conto corrente previste da una convenzione precedentemente stipulata. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Con reclamo del 6 settembre 2012 ventisei condomini – tutti rappresentati dal medesimo, comune, amministratore – si sono rivolti all'intermediario attuale resistente, con cui ciascuno intratteneva rapporto di conto corrente e servizio di portafoglio effetti, lamentando l'applicazione, dal 2010, di condizioni economiche difformi da quelle precedentemente concordate sulla base di una convenzione stipulata dall'intermediario con il detto amministratore al fine di riconoscere condizioni di maggior favore, rispetto a quelle ordinarie, a tutti i condomini da esso rappresentati

L'intermediario riscontrava il reclamo con lettera del 15 novembre 2011 riconoscendo parzialmente la fondatezza della doglianza. L'intermediario ammetteva, infatti, la mancata applicazione delle condizioni economiche pattuite con l'amministratore, per i condomini che fossero da esso rappresentati, in relazione alle competenze per le liquidazioni trimestrali e annuali, riconoscendo che esse erano state conteggiate in maniera maggiore del dovuto, ed offriva la restituzione di quanto addebitato in eccesso (che quantificava in complessivi € 2.097,96, in relazione alle competenze di liquidazione trimestrale e in € 622,03 con riferimento alle competenze di liquidazione annuali). L'intermediario negava invece la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

fondatezza delle altre contestazioni, in particolare relative alle voci “*Mav impagati, commissioni dopo incasso, commissioni distinte, effetti impagati*”.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, e rifiutata anche la proposta di restituzione delle maggiori somme addebitate, il gruppo dei ventisei condomini si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario, chiedendo al Collegio di procedere allo “*storno delle spese e commissioni addebitate e non previste nei contratti sottoscritti*”, senza peraltro nulla specificamente argomentare a sostegno delle proprie pretese, ed in particolare senza né chiarire le ragioni per cui si era ritenuto di rifiutare la proposta di restituzione delle somme pure riconosciute dall'intermediario come dovute, né offrire documentazione a supporto della propria affermazione relativa all'esistenza di condizioni più favorevoli quanto ai servizi di portafoglio.

L'intermediario ha resistito depositando controdeduzioni. Dopo aver ribadito quanto già rilevato nella risposta al reclamo circa l'errore nell'applicazione delle condizioni relative alla liquidazione delle competenze – in particolare precisando che l'errore era dipeso dai processi di riorganizzazione dell'impresa conseguenti all'incorporazione di altro intermediario – il resistente ha insistito nel sottolineare come tra le condizioni economiche indicate nella convenzione non siano contenute le voci di spesa “*al dopo incasso*” alle quali fa riferimento l'amministratore dei condomini ricorrenti. Sulla base di tali considerazioni il resistente ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

I ricorsi devono essere senz'altro respinti.

Per un verso l'interesse che ha indotto i ricorrenti ad agire deve considerarsi parzialmente soddisfatto: per quanto concerne il criterio di liquidazione delle competenze l'intermediario ha, infatti, già riconosciuto l'errore, e provveduto a correggerlo per il futuro, ed ha persino formulato una proposta di restituzione delle maggiori somme *medio tempore* addebitate sui conti (e per vero i ricorrenti non hanno spiegato, nell'atto di accesso all'ABF, il motivo del loro rifiuto, né offerto elementi che consentano al Collegio di verificare se il conteggio effettuato complessivamente dal resistente sia o meno corretto), sicché per questo aspetto può senz'altro dichiararsi cessata la materia del contendere.

Per altro verso, vale a dire con riferimento alle contestazioni di non corretta applicazione delle condizioni contrattuali relative ai servizi di portafoglio, le evidenze documentali prodotte dall'intermediario – che ha versato in atti i documenti di sintesi inviati in data 31 dicembre 2009 dalla banca che intratteneva originariamente i rapporti (poi assorbita dal resistente) - rivelano la conformità tra le condizioni applicate ai servizi di dopo incasso e quelle pattuite, mentre i ricorrenti non hanno allegato, come pure era loro preciso onere, alcun elemento utile per confutare le risultanze dei documenti in esame, e così non hanno in nessun modo dimostrato di aver effettivamente fruito, in passato, di condizioni agevolate anche in relazione a tali specifici servizi.

P.Q.M.

Il Collegio, dichiarata cessata la materia del contendere nei sensi di cui in motivazione, rigetta ogni altra domanda.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI